

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, D. Recchia e S. Noë, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz e S. Żyrek, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento degli articoli da 2 a 5 della decisione (UE) 2015/1586 della Commissione, del 26 febbraio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) — Polonia — Riconversione dell'aeroporto di Gdynia-Kosakowo (GU 2015, L 250, pag. 165).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Gmina Miasto Gdynia e la Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea dinanzi alla Corte nella causa C-56/18 P e dinanzi al Tribunale nelle cause T-263/15 e T-263/15 RENV.
- 3) La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 254 del 3.8.2015.

Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — EKETA / Commissione

(Causa T-177/17) ⁽¹⁾

(«Clausola compromissoria – Contratto Ask — it concluso nell'ambito del sesto programma quadro – Costi ammissibili – Nota di addebito emessa dalla Commissione per il recupero degli importi anticipati – Affidabilità delle schede di presenza – Conflitto di interessi – Subappalto»)

(2022/C 95/28)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Katsimerou, T. Adamopoulos e J. Estrada de Solà, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 272 TFUE e volta a far accertare, da un lato, che il credito contenuto nella nota di addebito n. 3241615292 della Commissione, del 29 novembre 2016, in base al quale il ricorrente dovrebbe rimborsare alla Commissione l'importo di EUR 211 185,95 corrispondente alla sovvenzione dallo stesso ricevuta per uno studio sul progetto di ricerca denominato Ask-it, è infondato con riguardo alla somma di EUR 89 126,11 e, dall'altro lato, che la somma controversa corrisponde ai costi ammissibili che il ricorrente non è tenuto a rimborsare.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 151 del 15.5.2017